

**PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE
PER LO SCIoglimento DEL
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO -
DESTRA NAZIONALE**


(PROPOSTA PRESENTATA DAI PROMOTORI ALLA CORTE DI CASSAZIONE IL 28 GIUGNO 1974 ED ANNUNZIATA SULLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 170 DEL 1° LUGLIO 1974).

Scioglimento Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma da parte del segretario comunale o del cancelliere (preferibilmente di Corte d'Appello) - Art. 7, L. 25 maggio 1970 n. 352

.....; li 1974

FIRMA DEL FUNZIONARIO



Art. 1 - Il MSI-DN è sciolto unitamente alle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, poiché detto partito e le organizzazioni, associazioni e i movimenti suddetti — per ispirazione ideologica, metodi di azione politica, pratica di propaganda, programma istituzionale — violano il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista sancito dalla 12ª disposizione finale della Costituzione nonché gli artt. 1, 18, comma 2, 49 e 139 della Carta Costituzionale.

Art. 2 - Tutti i beni mobili e immobili del MSI-DN e delle organizzazioni, associazioni e movimenti ad esso affiliati o collegati — ancorché risultino intestati a persone fisiche o giuridiche fungenti da prestanome — sono confiscati.

Art. 3 - Il Ministro dell'Interno è incaricato di provvedere, senza ritardo, all'esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti.

Art. 4 - I membri del Senato, della Camera dei Deputati, dei Consigli e delle Assemblies regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali e di ogni altro organismo elettivo politico o amministrativo eletti nelle liste o con i simboli del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, o comunque a detto partito appartenenti, sono dichiarati decaduti a partire dal giorno d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 - È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati. Chiunque promuova la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolto, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni e con la interdizione perpetua dai

pubblici uffici. La stessa pena si applica ai dirigenti di partiti, associazioni o movimenti costituenti riorganizzazione del disciolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti con la presente legge. Chiunque partecipi a tali associazioni e comunque alla riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del disciolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Art. 6 - Chiunque per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente istiga a commettere i delitti previsti nell'articolo precedente è punito con la reclusione da 1 a 8 anni e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 7 - Chiunque per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente esalta le persone, l'ideologia o l'attività svolta dal disciolto MSI-DN o dalle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti, o comunque fa pubblicamente apologia della riorganizzazione di essi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Art. 8 - Per i delitti di cui sopra si procede con il rito direttissimo ed è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 9 - Restano vigenti ed applicabili le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1952 n. 645 e la competenze giudiziarie ed esecutive in detta legge stabilite.

Art. 10 - La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.

N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo (nel Comune in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	Firma	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(*) Questa colonna sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

Mod. A/1 n.
Centro di

Art. 1 - Il MSI-DN è sciolto unitamente alle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, poiché detto partito e le organizzazioni, associazioni e i movimenti suddetti — per ispirazione ideologica, metodi di azione politica, pratica di propaganda, programma istituzionale — violano il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista sancito dalla 12ª disposizione finale della Costituzione nonché gli artt. 1, 18, comma 2, 49 e 139 della Carta Costituzionale.

Art. 2 - Tutti i beni mobili e immobili del MSI-DN e delle organizzazioni, associazioni e movimenti ad esso affiliati o collegati — ancorché risultino intestati a persone fisiche o giuridiche fungenti da prestanome — sono confiscati.

Art. 3 - Il Ministro dell'Interno è incaricato di provvedere, senza ritardo, all'esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti.

Art. 4 - I membri del Senato, della Camera dei Deputati, dei Consigli e delle Assemblee regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali e di ogni altro organismo elettivo politico o amministrativo eletti nelle liste o con i simboli del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, o comunque a detto partito appartenenti, sono dichiarati decaduti a partire dal giorno d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 - È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati. Chiunque promuova la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del disciolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni e con la interdizione perpetua dai

pubblici uffici. La stessa pena si applica ai dirigenti di partiti, associazioni o movimenti costituenti riorganizzazione del disciolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti con la presente legge. Chiunque partecipi a tali associazioni e comunque alla riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del disciolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Art. 6 - Chiunque per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente istiga a commettere i delitti previsti nell'articolo precedente è punito con la reclusione da 1 a 8 anni e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 7 - Chiunque per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente esalta le persone, l'ideologia o l'attività svolta dal disciolto MSI-DN o dalle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti, o comunque fa pubblicamente apologia della riorganizzazione di essi, è punito con la reclusione da 5 mesi a 5 anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Art. 8 - Per i delitti di cui sopra si procede con il rito direttissimo ed è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 9 - Restano vigenti ed applicabili le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1952 n. 645 e le competenze giudiziarie ed esecutive in detta legge stabilite.

Art. 10 - La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulle « Gazzette Ufficiali » della Repubblica Italiana.

N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo (nel Comune in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	Firma	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

(*) Questa colonna sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

Art. 1 - Il MSI-DN è sciolto unitamente alle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, poiché detto partito e le organizzazioni, associazioni e i movimenti suddetti — per ispirazione ideologica, metodi di azione politica, pratica di propaganda, programma istituzionale — violano il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista sancito dalla 12ª disposizione finale della Costituzione nonché gli artt. 1, 18, comma 2, 49 e 139 della Carta Costituzionale.

Art. 2 - Tutti i beni mobili e immobili del MSI-DN e delle organizzazioni, associazioni e movimenti ad esso affiliati o collegati — ancorché risultino intestati a persona fisica o giuridiche fungenti da prestanome — sono confiscati.

Art. 3 - Il Ministro dell'Interno è incaricato di provvedere, senza ritardo, all'esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti.

Art. 4 - I membri del Senato, della Camera dei Deputati, dei Consigli e delle Assemblies regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali e di ogni altro organismo elettivo politico o amministrativo eletti nelle liste o con i simboli del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, o comunque a detto partito appartenenti, sono dichiarati decaduti a partire dal giorno d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 - È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati. Chiunque promuova la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del disciolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni e con la interdizione perpetua dai

pubblici uffici. La stessa pena si applica ai dirigenti di partiti, associazioni o movimenti costituenti riorganizzazione del disciolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti con la presente legge. Chiunque partecipi a tali associazioni e comunque alla riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del disciolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Art. 6 - Chiunque per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente istiga a commettere i delitti previsti nell'articolo precedente è punito con la reclusione da 1 a 8 anni e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 7 - Chiunque per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente esalta le persone, l'ideologia o l'attività svolta dal disciolto MSI-DN o dalle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti, o comunque fa pubblicamente apologia della riorganizzazione di essi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Art. 8 - Per i delitti di cui sopra si procede con il rito direttissimo ed è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 9 - Restano vigenti ed applicabili le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1952 n. 645 e le competenze giudiziarie ed esecutive in detta legge stabilite.

Art. 10 - La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulle « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo (nel Comune in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	Firma	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

(*) Questa colonna sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

Art. 1 - Il MSI-DN è sciolto unitamente alle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, poiché detto partito e le organizzazioni, associazioni e i movimenti suddetti — per ispirazione ideologica, metodi di azione politica, pratica di propaganda, programma istituzionale — violano il divieto di riorganizzazione del discolto partito fascista sancito dalla 12ª disposizione finale della Costituzione nonché gli artt. 1, 18, comma 2, 49 e 139 della Carta Costituzionale.

Art. 2 - Tutti i beni mobili e immobili del MSI-DN e delle organizzazioni, associazioni e movimenti ad esso affiliati o collegati — ancorché risultino intestati a persone fisiche o giuridiche fungenti da prestanome — sono confiscati.

Art. 3 - Il Ministro dell'Interno è incaricato di provvedere, senza ritardo, all'esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti.

Art. 4 - I membri del Senato, della Camera dei Deputati, dei Consigli e delle Assemblee regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali e di ogni altro organismo elettivo politico o amministrativo eletti nelle liste o con i simboli del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, o comunque a detto partito appartenenti, sono dichiarati decaduti a partire dal giorno d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 - È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati. Chiunque promuova la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del discolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni e con la interdizione perpetua dai

pubblici uffici. La stessa pena si applica ai dirigenti di partiti, associazioni o movimenti costituenti riorganizzazione del discolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti con la presente legge. Chiunque partecipi a tali associazioni e comunque alla riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, titolo o nome, del discolto MSI-DN o delle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Art. 6 - Chiunque per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente istiga a commettere i delitti previsti nell'articolo precedente è punito con la reclusione da 1 a 8 anni e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 7 - Chiunque per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente esalta le persone, l'ideologia o l'attività svolta dal discolto MSI-DN o dalle organizzazioni, associazioni o movimenti ad esso affiliati o collegati e come tali disciolti, o comunque fa pubblicamente apologia della riorganizzazione di essi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Art. 8 - Per i delitti di cui sopra si procede con il rito direttissimo ed è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 9 - Restano vigenti ed applicabili le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1952 n. 645 e le competenze giudiziarie ed esecutive in detta legge stabilite.

Art. 10 - La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.

N.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo (nel Comune in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	Firma	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

(*) Questa colonna sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

Autenticazione delle firme

Io sottoscritto ¹ certifico che le n. (.....) firme, apposte in mia presenza dai su elencati sottoscrittori, e dalla cui identità personale sono certo, sono autentiche.

.....; li 1974


Timbro e firma

¹ precisare se notaio, cancelliere, conciliatore, segretario comunale, la sede e l'ufficio.

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

COMUNE DI SERVIZIO ELETTORALE

Il Sindaco certifica che i sopraindicati cittadini italiani sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno di essi indicato.



IL SINDACO

.....; li 1974